



**REGOLAMENTO PER  
SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO  
E  
STRUTTURE POLIFUNZIONALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1999 n 91

## REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO E

### STRUTTURE POLIFUNZIONALI

#### **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento sono definite

- A) *“Sale giochi”* i locali attrezzati con apparecchiature da svago e intrattenimento azionabili mediante gettoni e con comandi ovvero con funzionamento meccanico, elettrico, elettronico, video games, laser games ecc., slot machines e simili che non diano diritto a vincite di denaro, il tutto secondo i canoni di conformità pervisti dalla vigente normativa in materia; sono ammessi, nelle sale giochi, anche tavoli da ping pong e biliardi purché accessori alla attività principale di *“Sale Giochi”* e quindi non prevalenti rispetto allo spazio destinato alle altre attrazioni
- B) *“Sale da biliardo”* i locali con prevalenza di biliardi dei vari tipi consentiti e regolamenti (con buche e senza buche, per carambola, per stecca ecc.) omologati ovvero omologabili secondo la vigente normativa in materia;
- C) *“Strutture polifunzionali”* i locali con attrezzature sportive (bowling, bocce, ping pong, biliardi e simili dei tipi consentiti ed omologati od omologabili) e attrazioni tradizionali come previste per le sale giochi, con prevalenza di spazio riservata alle attrezzature sportive.

#### **Art. 2 – Localizzazione**

L'apertura in strutture già esistenti di nuove attività a carattere permanente per ciascuna tipologia indicata nell'articolo precedente è consentita purché in un contesto territoriale compatibile con la destinazione stabilita dai vigenti strumenti urbanistici.

La realizzazione di nuove strutture è subordinata, per tutto ciò che attiene alla individuazione delle aree e degli standard edilizi ed urbanistici, al rispetto della specifica normativa prevista dagli strumenti urbanistici tempo per tempo in vigore al momento della richiesta di concessione edilizia.

### **Art. 3 – Autorizzazioni**

Le autorizzazioni per attività a carattere permanente sono rilasciate dal Dirigente del competente Servizio comunale previo accertamento dei requisiti soggettivi e di compatibilità ambientale, compresi quelli derivanti dalla L.447/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono consentite aperture stagionali dal 1° maggio al 30 settembre purché siano presenti ed accertati sia i requisiti soggettivi che quelli relativi ai locali, dettagliatamente specificati nell'articolo 4.

### **Art. 4 – Requisiti per l'apertura e il trasferimento**

Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal vigente T.U.L.P.S. in materia.

Per tutte le tipologie indicate nell'art. 1 del presente regolamento sono necessari i seguenti requisiti riferiti ai locali:

- Distanza minima di m. 150 (calcolati sul percorso pedonale più breve) da ospedali, case di cura, residenze per anziani, scuole, chiese, e, in genere, luoghi di culto
- Distanza minima di m. 250 (calcolati sul percorso pedonale più breve) da altro esercizio che svolga la medesima attività (cioè della stessa tipologia), anche se ubicato in altra U.T.O.E.
- Superficie minima del locale: per tipologia A) mq. 40, per tipologia B) mq. 80, per tipologia C) mq. 1000
- Rispetto delle norme di cui alla L. 447/95 e successive modificazioni e integrazioni, certificato dai competenti organi tecnici (ARPAT)
- Conformità della localizzazione rispetto alla vigente normativa urbanistica
- Conformità igienico-sanitaria
- Adeguate condizioni di sorvegliabilità esterna ed interna

- Rispetto dei requisiti di accessibilità per i portatori di handicap

### **Art. 5 – Trasferimenti**

Sono consentiti trasferimenti anche in altra U.T.O.E. purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dal precedente art. 4.

### **Art. 6 – Accesso alle strutture**

L'ingresso nelle **sale giochi e nelle strutture polifunzionali** e l'uso delle relative attrezzature ed attrazioni sono vietati ai minori di 14 anni se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa la veci.

L'ingresso nelle sale da biliardo e il gioco sono vietati ai minori di 16 anni se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Per le sale da biliardo e le strutture polifunzionali sono ammesse deroghe solo nel caso di tornei e/o campionati organizzati da istituti scolastici e/o da associazioni giovanili debitamente riconosciute.

### **Art. 7 – Orari**

Per le **sale giochi** definite dall'art. 1 del presente regolamento si osservano i seguenti orari: apertura non prima delle ore 10.00 e chiusura alle ore 24.00 nei giorni da domenica a giovedì compresi, alle ore 1.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi in genere.

Per le **sale da biliardo** e per le **strutture polifunzionali** ubicate all'interno della zona A del PRG (centro storico) apertura dalle ore 10.00 e chiusura alle ore 1.00 nei giorni da domenica a giovedì compresi, alle ore 2.00 nei giorni di venerdì sabato e prefestivi in genere; per quelle ubicate all'esterno della zona A del PRG apertura dalle ore 10.00 e chiusura alle ore 2.00 nei giorni da domenica a giovedì compresi, alle ore 3.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi in genere.

Per le **sale da biliardo** e per le **strutture polifunzionali** sono ammesse deroghe all'orario di apertura e chiusura solo in concomitanza di specifici tornei e/o campionati che dovranno essere preventivamente comunicati all' Amm.ne Comunale.

L'orario di chiusura si riferisce al giorno in cui è iniziata l'apertura.

Dopo la chiusura non dovrà essere permesso l'ingresso di nuovi avventori, ma dovrà essere completato entro e non oltre 15 minuti dopo l'orario di chiusura.

#### **Art. 8 – *Pubblici esercizi***

Nei pubblici Esercizi è consentita l'installazione di apparecchi da svago e intrattenimento purché in numero non superiore al rapporto di una attrazione per ogni 10 mq di superficie destinata alla somministrazione e a condizione che i locali presentino i necessari requisiti di sorvegliabilità.

#### **Art. 9 – *Stabilimenti Balneari***

Agli stabilimenti balneari si applica la specifica normativa emanata per questo tipo di attività.

#### **Art. 10 – *Norme di rinvio***

Per tutto ciò che non è espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ed in particolare agli strumenti urbanistici quanto alla compatibilità delle localizzazioni nonché alla individuazione e al rispetto degli standards urbanistici ed edilizi.

#### **Art. 11 – *Norma transitoria***

Le autorizzazioni per strutture polifunzionali sono rilasciate con il reperimento dello standard a parcheggio pari all'80% della superficie utile di esercizio nelle zone urbanistiche "C" e al 40% nelle zone "B".

Nella zona "A" l'apertura di nuove strutture polivalenti è negata fino alla raggiunta efficacia del regolamento urbanistico che meglio disciplinerà la materia.

# INDICE

## REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO E STRUTTURE POLIFUNZIONALI

1.	– Art. 1 – Definizioni.....	pag. 2
2.	– Art. 2 – Localizzazione.....	“ 2
3.	– Art. 3 – Autorizzazioni.....	“ 3
4.	– Art. 4 – Requisiti per l’apertura e il trasferimento ...	“ 3
5.	– Art. 5 – Trasferimenti.....	“ 4
6.	– Art. 6 – Accesso alle strutture .....	“ 4
7.	– Art. 7 – Orari.....	“ 4
8.	– Art. 8 – Pubblici esercizi .....	“ 5
9.	– Art. 9 – Stabilimenti Balneari .....	“ 5
10.	– Art. 10 – Norme di rinvio .....	“ 5
11.	– Art. 11 – Norma transitoria .....	“ 5